

Decreto Legge n° 130 del 21 ottobre 2020 convertito nella Legge n° 173 del 18.12.2020

Scheda di lettura a cura del Dipartimento Migrazioni della CGIL Lombardia
aggiornata al 20.12.2020

Indice

Premessa

1. Conversione dei permessi di soggiorno
2. Protezione speciale
3. Permesso di soggiorno per cure mediche
4. Permesso di soggiorno per calamità
5. Permesso di soggiorno per ricerca scientifica
6. Conversione del permesso di soggiorno rilasciato ai minori affidati
7. Permesso di soggiorno per assistenza minori
8. Riconoscimento della Protezione Internazionale
 - 8.1 - Esame prioritario
 - 8.2 - Procedura accelerata
 - 8.3 - Manifesta infondatezza
 - 8.4 - Domanda reiterata in fase di espulsione
 - 8.5 - Decisione della Commissione Territoriale
9. Controversie in materia di riconoscimento della Protezione Internazionale
10. Norme transitorie
11. Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo
12. Trattenimento nei centri di permanenza e rimpatrio (Cpr)
13. Trattenimento dei richiedenti asilo
14. Tutela dei diritti dei cittadini stranieri trattenuti nei cpr e negli hotspot – ruolo del Garante
15. Accoglienza di richiedenti Protezione Internazionale e titolari di protezione
16. Sistema di accoglienza e integrazione – Sai (Ex Siproimi, Ex Sprar)
 - 16.1 - Beneficiari
17. Cittadinanza
18. Soccorso in mare
19. Politiche migratorie
20. Soggiorni di breve durata per studenti universitari

Premessa

Il Decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale **è stato convertito nella Legge n. 173 del 18.12.2020. La norma è stata pubblicata nella G.U. n. 314 del 19.12.2020 ed è entrata in vigore il 20.12.2020.**

Di seguito si riportano in sintesi gli aspetti principali riguardanti l'immigrazione e la protezione internazionale contenuti nel provvedimento.

1 - CONVERSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

Il DL 130/2020 conv. nella Legge 173/2020 ha integrato l'art. 6 TUI con il comma 1bis individuando le tipologie di permessi di soggiorno per le quali è ammessa la conversione per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti. Si tratta dei permessi di soggiorno per protezione speciale (ad eccezione dei casi per i quali rilevano le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale), per calamità, per residenza elettiva (rilasciato a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia), per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide (tranne quando lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo), per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico (tra questi anche i ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento), per motivi religiosi e per assistenza minori. La Legge di conversione ha previsto la possibilità della conversione per motivi lavoro anche per i permessi di soggiorno per cure mediche di cui all'art. 19 comma 2 lettera d-bis TUI **(art. 1 comma 1 lettera b) del DL 130/2020 conv. Legge 173/2020).**

2 - PROTEZIONE SPECIALE

Il DL 130/2020 conv. nella Legge 173/2020 ha reintrodotto all'art. 5 comma 6 del TUI il richiamo al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali da parte dello Stato italiano prima di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno al cittadino straniero **(art. 1 comma 1 lettera a) del DL 130/2020)**. Ricordiamo che il DL n. 113/2018 ha abrogato il riferimento "*...salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano...*" che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Inoltre, il DL 113/2018 convertito nella Legge 132/2018 ha abrogato l'art. 11 comma 1 lettera c-ter) che disciplinava il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. IL DL 130/2020 non è intervenuto al riguardo.

La Legge 173/2020 ha integrato l'**art. 19 comma 1 TUI** inserendo l'orientamento sessuale, di identità e di genere tra i motivi di persecuzione per i quali non può essere disposta l'espulsione o il respingimento del cittadino straniero.

Il comma 1.1 dell'articolo 19 del TUI viene rivisto radicalmente. La nuova versione individua i casi di divieto di respingimento, di espulsione o di estradizione per i quali è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. In primo luogo, viene precisato che tali divieti vigono anche nei confronti di coloro per i quali sussiste il rischio di essere sottoposti a tortura, a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrono gli obblighi reintrodotto all'art. 5 comma 6 TUI, tenendo conto dell'esistenza nello Stato verso il quale si dovesse realizzare l'allontanamento, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani. Il nuovo comma 1.1 inoltre prevede che non siano ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. A tal fine deve essere valutata la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato e il suo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine **(art. 1 lettera e), n. 1 DL 130/2020).**

All'**articolo 19 del T.U.I.** è stato inserito il **comma 1.2** che prevede che nei casi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i motivi per disporre il divieto di respingimento

ed espulsione previsti dai citati commi 1 (divieto di espulsione o di respingimento per persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua etc...) e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio un permesso per protezione speciale. Nei casi in cui lo straniero abbia presentato la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, qualora ricorrano i suddetti requisiti, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia il permesso di soggiorno per protezione speciale (**art. 1 lettera e), n. 2 DL 130/2020**).

Si richiama l'art. 32 del Dlgs 25/2008 per evidenziare che il DL 130/2020 prevede l'innalzamento della durata del permesso di soggiorno per protezione speciale da uno a due anni. Inoltre è prevista, ove ne ricorrano i requisiti, la possibilità di convertire tale permesso di soggiorno per motivi di lavoro, salvo i casi in cui siano state riscontrate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (**articolo 2 comma 1 lettera e) del DL 130/2020**).

3 - PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE

La versione dell'articolo 19, comma 2, lett. d-bis del T.U.I. precedentemente in vigore prevedeva il divieto di espulsione o di respingimento degli stranieri in condizioni di salute di particolare gravità. Con la formulazione introdotta dal DL 130/2020, invece, il cittadino straniero presente in Italia potrà ottenere il permesso di soggiorno se versa in "gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie" (**art. 1 lettera e), n.3 DL 130/2020**). Il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche valido per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Il titolo di soggiorno è utilizzabile solo nel territorio nazionale ed è rinnovabile finché persistono le condizioni di salute citate. Inoltre, la Legge di conversione del DL 130/2020 ha previsto per questa tipologia di permesso la conversione per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti.

La lettera e) n. 3) dell'art. 2 del DL 130/2020 ha inserito il comma 3.1 all'articolo 32 del Dlgs 25/2008, che stabilisce che nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche previsto all'articolo 19, comma 2, lett. D-bis) TUI, ove ne ricorrano i requisiti.

Attenzione: quest'ultima tipologia di permesso non deve essere confusa con il titolo di soggiorno previsto dall'art. 36 del TUI (ingresso e soggiorno per cure mediche) per il quale è ora consentito lo svolgimento di una attività lavorativa (**art. 1 comma 1 lettera i) del DL 130/2020**).

4 - PERMESSO DI SOGGIORNO PER CALAMITÀ

Il permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo 20-bis del TUI istituito dal DL 113/2018 veniva rilasciato solo in presenza di una calamità contingente ed eccezionale. Il DL 130/2020 invece, ha previsto il rilascio di tale titolo di soggiorno con validità di sei mesi, quando si verifica una calamità qualificata come grave. Il rinnovo è previsto fino a quando permangono le condizioni di grave calamità. Inoltre, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lett. b) del DL 130/2020, il permesso di soggiorno per calamità consente lo svolgimento di una attività lavorativa e può essere convertito per lavoro (**art. 1 comma 1 lettera f) del DL 130/2020**).

5 - PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICERCA SCIENTIFICA

Il DL 130/2020 ha stabilito che ai fini della convertibilità in motivi di lavoro del permesso di soggiorno per ricerca scientifica (articolo 27-ter, comma 9-bis TUI), il cittadino straniero non debba più dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Viene meno anche l'obbligo di assicurazione contro il rischio di malattie, infortunio e maternità (**art. 1 comma 1 lettera g) del DL 130/2020**).

6 - CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO AI MINORI AFFIDATI

L'art. 32 comma 1bis del TUI prevede l'emissione di un parere della Direzione generale preposta del Ministero del lavoro (ex Comitato minori stranieri non accompagnati) ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età/affidamento in motivi di studio o lavoro, al compimento della maggiore età del minore. Il DL 130/2020 ha ripristinato il principio - abrogato dal DL 113/2018 -

secondo cui il mancato rilascio del parere predetto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno (**art. 1 comma 1 lettera h) del DL 130/2020**).

7 - PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORI

La **lettera e) n. 3) dell'art. 2 del DL 130/2020** ha inserito il comma 3.2 all'articolo 32 del Dlgs 25/2008. Quest'ultimo stabilisce che nel caso in cui la domanda di protezione internazionale non sia accolta e nel corso del procedimento dovessero emergere le condizioni di cui all'articolo 31 comma 3 TUI inerenti lo sviluppo psicofisico, dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, la Commissione Territoriale sia tenuta ad informare il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore.

8 - RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

L'**articolo 2 del DL 130/2020 convertito nella Legge 173/2020** si occupa delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.

8.1 – Audizione a distanza

La Legge di conversione del decreto ha modificato l'art. 12 comma 1 del Dlgs 25/2008 prevedendo la possibilità da parte delle Commissioni Territoriali di disporre l'audizione del richiedente asilo anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dell'interessato, fermi restando quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Dlgs 25/2008 (**art. 2 comma 0a del DL 130/2020 conv. Legge 173/2020**).

8.2 - Esame prioritario

Il **comma 1, lettera a) dell'art. 2 del DL 130/2020** ha modificato l'articolo 28 del Dlgs 25/2020. Quest'ultimo tratta i casi in cui è previsto l'esame prioritario delle domande di protezione internazionale, differenziandoli da quelli per i quali invece, è adottata una procedura accelerata. Il nuovo articolo 28 al comma 1 prevede che sia il Presidente della Commissione Territoriale a decidere se alla trattazione della domanda di protezione debba essere applicato l'esame prioritario o la procedura accelerata di cui all'art. 28bis del Dlgs 25/2008.

Alla domanda di protezione si applica l'esame prioritario quando:

- a) ad una prima valutazione, essa è verosimilmente fondata (prima era "palesamente fondata");
- b) essa è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;
- c) quando la Commissione ritiene di omettere l'audizione del richiedente perché ricorrono sufficienti motivi per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

La Legge di conversione del DL 130/2020 ha previsto che la Commissione Territoriale informi tempestivamente l'interessato delle determinazioni procedurali assunte (**art. 2 comma 1 lettera a) DL 130/2020**).

8.3 - Procedure accelerate

Il DL 130/2020 ha sostituito integralmente l'articolo 28-bis del Dlgs 25/2008. Quest'ultimo individua le condizioni e i termini per l'applicazione delle procedure accelerate per il riconoscimento della protezione internazionale. A seconda dei casi previsti, la Commissione Territoriale è chiamata a pronunciarsi entro 5 o (7+2) gg dalla trasmissione della documentazione da parte della Questura. Rientra in queste procedure il caso della domanda presentata da persona sottoposta a procedimento penale o condannata, anche in via non definitiva, per uno dei reati che costituiscono motivo di diniego dello status di rifugiato o di esclusione della protezione sussidiaria. Il **comma 1, lettera e), n. 1) dell'art. 1 del DL 130/2020** ha cancellato il comma 1-bis dell'articolo 32 del Dlgs 25/2008 che disciplinava la "procedura immediata" per le domande di protezione internazionale presentate da richiedenti sottoposti a procedimento penale o condannati per reati che comportano il diniego dello status di rifugiato o l'esclusione dallo status di protezione sussidiaria.

Infine, è escluso che le procedure accelerate possano essere applicate ai minori non accompagnati e ai soggetti vulnerabili come definiti dall'articolo 17 del Dlgs 142/2015 (**art. 2 comma 1 lettera b) DL 130/2020**).

8.4 – Domanda manifestamente infondata

Le decisioni di rigetto per manifesta infondatezza non si applicano alle domande di protezione internazionale presentate da soggetti vulnerabili come definiti dall'articolo 17 del Dlgs 142/2015 (**art. 2 comma 1 lettera c) DL 130/2020**).

8.5 - Domanda reiterata in fase di espulsione

Il DL 130/2020 interviene sulla particolare casistica della domanda reiterata presentata durante la fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, di cui all'articolo 29-*bis* del Dlgs 25/2008. La Questura è tenuta a trasmettere con immediatezza la documentazione al Presidente della Commissione Territoriale il quale entro tre giorni, procede all'esame preliminare dell'istanza valutando anche i rischi di respingimento diretti e indiretti a cui potrebbe essere esposto il destinatario del provvedimento e dichiarando contestualmente l'inammissibilità della domanda qualora il richiedente non abbia addotto nuovi elementi (**art. 2 comma 1 lettera d) DL 130/2020**).

L'art. 3 comma 2, lett. b) numero 1.2 del DL 130/2020 modifica l'art. 6 del Dlgs 142/2015 introducendo al comma 2 la lettera a-bis) che prevede il trattenimento nei CPR del richiedente asilo che abbia reiterato la domanda durante la fase di espulsione di cui all'articolo 29-*bis* Dlgs 25/2020.

8.6 - Decisione della Commissione Territoriale

L'**art. 2 comma 1 lettera e) n. 3 del DL 130/2020** come già detto in precedenza, dopo il comma 3 dell'articolo 32 del Dlgs 25/2008, ha inserito i commi 3.1 e 3.2. Il primo prevede che la Commissione territoriale qualora ricorrano le ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale e verificati i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per "cure mediche" di cui all'articolo 19, comma 2, lett. D-*bis*), trasmetta al Questore gli atti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche. Il secondo stabilisce che nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non venga accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all'articolo 31 comma 3 TUI inerenti lo sviluppo psicofisico, dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, la Commissione territoriale informi il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore.

9 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La **lettera f) dell'art. 2 del DL 130/2020** si dedica agli interventi di modifica del procedimento di protezione internazionale, con riguardo all'efficacia sospensiva del ricorso e all'istanza cautelare.

Essa ha introdotto una modifica al comma 2 dell'articolo 35-*bis* del Dlgs 25/2008 che per tutti i casi in cui è prevista l'applicazione della procedura accelerata di cui all'art. 28bis del Dlgs 25/2008, i termini per la presentazione del ricorso di primo grado contro la decisione negativa della Commissione Territoriale siano ridotti della metà: 15 giorni anziché 30, ovvero 30gg invece che 60 se il ricorrente risiede all'estero.

Al comma 3 è previsto che la proposizione del ricorso non sospenda l'efficacia del provvedimento negativo della Commissione Territoriale impugnato avanti il Tribunale anche quando la domanda di protezione internazionale sia stata presentata:

- dal richiedente proveniente da un Paese di origine sicuro;
- ovvero dal richiedente in condizioni di irregolarità che presenti la domanda al solo scopo di ritardare o impedire una decisione di rimpatrio;
- o da persone che sono sottoposte a procedimento penale ovvero da persone che sono state condannate per reati che prevedono il diniego dello status di rifugiato, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), Dlgs 251/2007 o l'esclusione dallo status di protezione sussidiaria, ex articolo 16, comma 1, lettera d-*bis*) della medesima fonte normativa.

Per i casi citati sopra, oltre a quelli già previsti dalla norma precedentemente in vigore, la nuova versione del comma 4 prevede che quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, è possibile presentare la domanda affinché il provvedimento impugnato venga sospeso. La Sezione specializzata del Tribunale in composizione collegiale è chiamata a pronunciarsi entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza. La circolare del Ministero dell'Interno del 30.10.2020 specifica che prima che sia decorso tale termine non è possibile procedere al rimpatrio del cittadino straniero.

Il comma 5 novellato stabilisce che la proposizione del ricorso o della domanda di sospensiva non interrompe l'efficacia del provvedimento che dichiara inammissibile per la seconda volta la domanda di riconoscimento della protezione internazionale senza che il richiedente abbia presentato nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine (art. 29 comma 1 lettera b) del Dlgs 25/2008); ovvero nel caso in cui la domanda sia stata dichiarata inammissibile perché reiterata durante la fase dell'allontanamento (art. 29bis Dlgs 25/2008).

10 - NORME TRANSITORIE

L'**art. 15 del DL 130/2020** introduce due norme transitorie di rilievo.

Il **comma 1** prevede che le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 1 **lettera a)** (reintroduzione del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali), **lettera e)** (riferito all'introduzione dei commi 1.1 e 1.2 dell'art. 19 TUI riguardanti il divieto di espulsione e di respingimento per tortura o di trattamenti inumani o degradanti e il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale) e **lettera f)** (relativa ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per calamità), si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 130/2020 (il 22.10.2020) avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con l'esclusione di quelli nei quali si stia svolgendo il giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione.

Il **comma 2** stabilisce che l'articolo 2 comma 1 **lettera a)** (esame prioritario), **lettera b)** (procedure accelerate), **lettera c)** (manifesta infondatezza non applicabile ai richiedenti vulnerabili), **lettera d)** (domanda reiterata in fase di allontanamento), **lettera e)** (modalità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale) del DL 130/2020 si applichino ai procedimenti pendenti avanti le Commissioni territoriali alla data di entrata in vigore del DL 130/2020 (il 22.10.2020).

Nulla è previsto in merito all'applicazione transitoria delle modifiche apportate all'art. 35 bis del Dlgs 25/2008 relativamente ai termini e all'effetto sospensivo delle controversie in materia di riconoscimento di riconoscimento della protezione internazionale.

11 - ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI ASILO

L'**art. 3 comma 2, lettera a) del DL 130/2020** interviene in materia di diritto all'iscrizione anagrafica del richiedente la protezione internazionale dopo che la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 186 del 9 luglio 2020 ha dichiarato illegittimo l'articolo 13 del D.L. 113/2018. Al Dlgs 142/2020 viene introdotto l'art. 5-bis che ripristina tale diritto per il richiedente protezione internazionale che pertanto, potrà essere iscritto nell'anagrafe della popolazione residente se in possesso del permesso di soggiorno per richiesta asilo o della ricevuta prevista dall'art. 4 comma 3 del Dlgs 142/2015. Quest'ultima viene rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ne attesta l'avvenuta presentazione e costituisce permesso di soggiorno provvisorio. Per i richiedenti ospitati nelle strutture di accoglienza l'iscrizione viene effettuata dal responsabile della convivenza anagrafica il quale è tenuto a comunicare al comune la revoca dell'accoglienza o l'allontanamento del richiedente, ai fini della cancellazione dall'anagrafe con effetto immediato. Ai richiedenti è rilasciata una carta d'identità di validità limitata al territorio nazionale, della durata di tre anni.

12 - TRATTENIMENTO NEI CENTRI DI PERMANENZA E RIMPATRIO (CPR)

L'**articolo 3 comma 1 del DL 130/2020** introduce alcune importanti novità in merito alle modalità di trattenimento dei cittadini stranieri all'interno dei CPR, modificando l'art. 14 del TUI. La **lettera c) n. 1**

prevede che il Questore richieda alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno di individuare il centro per il rimpatrio ove trasferire lo straniero destinatario del provvedimento di trattenimento.

La **lettera c) n. 2** stabilisce che in caso di insufficiente disponibilità di posti, il trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio sia prioritariamente disposto per coloro che:

- sono considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis del TUI, riguardanti le condizioni ostative al rilascio del visto e del permesso di soggiorno;
- provengono da Stati con i quali l'Italia abbia stipulato accordi di riammissione o altre intese in materia di rimpatrio.

La **lettera c), n. 3** riduce il periodo massimo di trattenimento da centottanta a novanta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

Lo straniero già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a novanta giorni può essere trattenuto nel CPR per un periodo massimo di trenta giorni prorogabile per altri trenta qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio. In questi casi, il periodo di trattenimento potrà essere disposto per un massimo di 75 giorni (30+30+15 giorni).

La **circolare del Ministero dell'Interno del 30.10.2020** ha stabilito che nel caso in cui il richiedente asilo sia trattenuto ai fini dell'accertamento dell'identità o della cittadinanza (art. 6 co. 3Bis Dlgs 142/2015) e siano già trascorsi i primi 30 giorni di trattenimento negli Hotspot senza che sia stato possibile accertare la sua identità, il richiedente potrà essere trattenuto nei Cpr per ulteriori 90 giorni prorogabili per altri 30, qualora si tratti di un cittadino appartenente ad un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

L'**articolo 6 del DL 130/2020 ha inserito il comma 7bis all'art. 14 del TUI**. Quest'ultimo dispone che per i delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento all'interno nei CPR o nei punti di crisi (cd Hotspot), per i quali è previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo, quando non è possibile procedere all'arresto per ragioni di ordine o sicurezza pubblica, è da considerarsi in flagranza colui che risulti essere autore del fatto, anche sulla scorta di documentazione video o fotografica. L'arresto è in questo caso consentito entro quarantotto ore dalla commissione del fatto. Per i reati sopra citati si procede con giudizio direttissimo salvo la necessità di disporre speciali indagini.

13 - TRATTENIMENTO DEI RICHIEDENTI ASILO

La **lettera b) del comma 2 dell'art. 3 del DL 130/2020** ha modificato l'articolo 6, comma 2, lett. a) del Dlgs n.142/2015, aggiungendo a quelle già previste, le seguenti casistiche di trattenimento nei CPR del richiedente protezione internazionale:

- quando ricorrono le condizioni previste per il diniego dello status di rifugiato di cui all'articolo 12 comma 1 lettere b) e c) e per l'esclusione dallo status di protezione sussidiaria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- quando la domanda reiterata è presentata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, di cui all'articolo 29-bis del Dlgs 25/2008.

Per i casi citati in precedenza i trattenimenti sono disposti nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture diverse e idonee di cui all'articolo 13, comma 5-bis TUI (art. 3 comma 3 DL 130/2020 convertito nella Legge 173/2020).

Anche per i richiedenti la protezione internazionale vale la riduzione dei tempi massimi di trattenimento da centottanta a novanta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi all'età dichiarata da un minore si applicano le disposizioni dell'articolo 19-bis comma 2 del Dlgs 142/2015 (**comma 10bis art. 6 Dlgs 142/2015**).

14 - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI STRANIERI TRATTENUTI NEI CPR E NEGLI HOTSPOT – RUOLO DEL GARANTE

Come detto il **comma 1 dell'art. 3 del DL 130/2020** ha introdotto alcune modifiche al TUI in materia di trattenimento dei cittadini stranieri.

La **lettera a)** ha modificato l'art. 10-ter del TUI prevedendo che gli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare e condotti in apposti punti di crisi (cd. hotspot), siano tempestivamente informati dei diritti e delle facoltà connessi al procedimento di convalida dell'eventuale decreto di trattenimento, in una lingua da loro conosciuta ovvero ove non sia possibile in lingua francese, inglese o spagnola.

La **lettera b)** si riferisce al trattenimento dello straniero in strutture e locali idonei, diversi dai centri di permanenza per il rimpatrio (art. 13 comma 5-bis TUI), precisando che tale misura debba essere applicata nel pieno rispetto della dignità del trattenuto, così come previsto per i centri di permanenza per il rimpatrio.

Il **comma 4 dell'art. 3 del DL 130/2020** intende tutelare i diritti delle persone trattenute, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento. La **lettera a)** sostituisce il comma 2 dell'articolo 14 del TUI. Ora è previsto, in modo esplicito, che nei centri per il rimpatrio siano assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi e che sia garantita l'informazione relativa allo status giuridico dello straniero trattenuto, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Le nuove disposizioni richiamano l'art. 21 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il quale prevede che le disposizioni per la regolare convivenza e l'erogazione dei servizi nei centri siano adottate dal Prefetto, sentito il Questore, in attuazione di quanto stabilito dal decreto di costituzione del centro e dalle direttive del Ministro dell'interno.

La **lettera b) del comma 4 dell'art. 3 del DL 130/2020** prevede che lo straniero trattenuto possa rivolgere istanze o reclami orali e scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali e locali delle persone private della libertà personale avverso le condizioni di trattenimento (art. 14 comma 2-bis TUI).

Il **comma 5** introduce una norma che integra le funzioni attribuite al Garante nazionale per le persone private della libertà personale, attribuendogli la competenza ad esaminare la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti dagli stranieri trattenuti e a formulare raccomandazioni all'amministrazione interessata.

15 - ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

L'**articolo 4 del DL 130/2020** opera una ampia revisione del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione.

Il **comma 1, lettera a)** riscrive l'articolo 8 del Dlgs 142/2015 prevedendo, in particolare, che la prima assistenza sia svolta nei centri governativi (centri di prima accoglienza e CAS) e che l'accoglienza dei richiedenti asilo sia assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI, già Siproimi e Sprar), gestite dagli enti locali.

La **lettera b) n. 1-bis)** ha modificato il comma 4 dell'art. 9 del Dlgs 142/2015, prevedendo che il Prefetto informi il Sindaco del comune dove è collocato il centro di accoglienza, quando dispone l'inserimento di un richiedente nella struttura stessa.

La **lettera b) n. 2)** ha introdotto il comma 4-bis all'articolo 9 del Dlgs 142/2015. Quest'ultimo stabilisce che il richiedente, dopo avere espletato le operazioni preliminari di assistenza, in un arco temporale che non la norma non definisce, venga trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il trasferimento è effettuato prioritariamente per i soggetti vulnerabili.

La **lettera c)** interviene sull'articolo 10 del Dlgs 142/2015 riguardante le modalità di accoglienza, per affermare che i centri governativi di prima accoglienza e i centri di accoglienza straordinari siano caratterizzati da adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonché di idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di

organizzazioni terroristiche internazionali, da individuare con un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute. Nelle strutture di accoglienza sono altresì erogati, anche con modalità di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, secondo quanto contenuto nel capitolato di gara. Inoltre sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, della salute fisica e mentale dei richiedenti, dell'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado e l'apprestamento delle misure necessarie per le persone vulnerabili.

La **lettera d)** prevede che l'accoglienza nei Centri di accoglienza straordinaria (CAS) di cui all'art. 11 del Dlgs 142/2015, sia limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento dei richiedenti nelle strutture del SAI. Anche in questo caso il trasferimento dei soggetti vulnerabili di cui all'art. 17 del Dlgs 142/2015 è effettuato in via provvisoria (prioritaria).

La **lettera e)** ripristina la possibilità di avviare i richiedenti protezione internazionale a lavori di utilità sociale. La predetta disposizione introdotta dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 era stata abrogata dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.

16 - SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – SAI

Il **comma 3 dell'art. 4 del DL 130/2020** interviene sull'**articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39**. La denominazione del sistema è stata modificata in "Sistema di accoglienza e integrazione", in precedenza era "**Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati**" (SIPROIMI).

16.1 - Beneficiari

La **lettera b)** riscrive il comma 1 e inserisce i commi 1-bis e 1-ter all'articolo 1-sexies del DL 416/1989 convertito nella Legge 39/1990. E' previsto che gli Enti locali che gestiscono l'accoglienza nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati, possano ospitare, nei limiti dei posti disponibili, i richiedenti asilo e, qualora non dispongano di altre forme di accoglienza, anche i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale (ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale), per cure mediche di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis) TUI, per protezione sociale ex art. 18 TUI, per violenza domestica ex art. 18bis TUI, per calamità ex art. 20bis TUI, per particolare sfruttamento lavorativo ex art. 22 comma 12quater TUI, per atti di particolare valore civile ex art. 42bis TUI, per "casi speciali regime transitorio" ex art. 1 comma 9 DL 113/2018. **Possano essere altresì accolti anche** i minori stranieri affidati ai servizi sociali che al compimento della maggiore età siano destinatari del "proseguo amministrativo".

L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati in precedenza avviene con le modalità previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica.

La **lettera c)** prevede che il Sistema di accoglienza e integrazione eroghi ai richiedenti protezione internazionale i servizi di primo livello. Tra questi sono compresi, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio. Per le altre categorie di beneficiari richiamati in precedenza sono riservati i servizi di secondo livello tra i quali sono compresi, oltre a quelli previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale.

L'articolo 5 del DL 130/2020 convertito nella Legge 173/2020 prevede che per i beneficiari di misure di accoglienza accolti nel Sistema di accoglienza e integrazione, alla scadenza del periodo di

accoglienza, siano avviati ulteriori progetti di integrazione, a cura delle Amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse disponibili.

17 - CITTADINANZA

Il **comma 5 dell'art. 4 del DL 130/2020 convertito dalla Legge 173/2020** ha fissato il termine di definizione dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza di cui agli artt. 5 e 9 della Legge 91/92 in 24 mesi, prorogabili fino al massimo di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda. Il **comma 6** stabilisce che i nuovi termini si applichino alle domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (il 20.12.2020). Il **comma 7** invece abroga il termine di 48 mesi previsto dall'art. 14 comma 2 del DL 113/2018 convertito dalla Legge 132/2018.

18 - SOCCORSO IN MARE

Il DL 130/2020 convertito nella Legge 173/2020 interviene sulla questione del soccorso in mare con:

- le **lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 1 del DL 130/2020** che hanno abrogato il comma 1-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed i commi 6- *bis*, 6-*ter* e 6-*quater* dell'articolo 12 introdotti dal DL 113/2018 convertito nella Legge 132/2018;
- il **comma 2 dell'art. 1 del DL 130/2020** che modifica la materia della limitazione o divieto di transito delle navi nel mare territoriale.

La nuova disciplina stabilisce che fermo restando quanto previsto dall'art. 83 del Codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica in conformità con la Convenzione di Montego Bay, il Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri può limitare o vietare il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. La disposizione non si applica in caso di operazioni di soccorso comunicate immediatamente al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera, effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, adottate in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, tenuto conto di quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione, si applica l'articolo 1102 del Codice di navigazione (il comandante dell'imbarcazione è punito con la reclusione fino a due anni...) e la multa da 10.000 a 50.000 euro.

19 – Politiche migratorie

L'art. 1 comma 1 lettera 0a) della Legge 173/2020 di conversione del DL 130/2020 ha abrogato il termine del "30 novembre" e il limite delle quote fissato l'anno precedente previsto dall'art. 3 comma 4 TUI, per l'adozione in via transitoria del cosiddetto Decreto Flussi da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

20 – Soggiorni di breve durata per studenti universitari

La Legge 173/2020 di conversione del DL 130/2020 ha introdotto l'art. 38-bis TUI in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri. La nuova disposizione prevede che per gli studenti predetti, nel caso in cui il soggiorno in Italia non sia superiore a centocinquanta giorni, si applichi la legge 28 maggio 2007 n. 68. La dichiarazione di presenza è accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio.